



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 257 del 13.12.2012

OGGETTO: ESPRESSIONE PARERE RICHIESTO DAL CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI IN MERITO ALL'USO DELL'AREA DEMANIALE IN LOCALITA' BIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

L'anno duemiladodici e questo giorno tredici del mese di dicembre alle ore 14.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	A
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di parere inoltrata dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, acquisita da questo Comune in data 27 agosto 2012 con prot. n. 36924, in merito all'utilizzo dell'area demaniale in località Bione, in corrispondenza dei mapp. n. 3911, 392, 410, 411 e 3938 del fg. 1, C.C. Maggianico, per l'attività di seguito descritta.

L'impianto in progetto si sviluppa su un'area di circa 6000 mq, (comprensiva della superficie a verde di circa 2500 mq). Trattasi della realizzazione di un nuovo impianto distributore di carburanti, sito in comune di Lecco in viale Don Ticozzi.

Nella stazione di servizio sono previsti: un impianto di gpl e metano ad uso autotrazione ed un servizio bar-shop.

Dato atto che secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia:

- *“Le zone demaniali devono essere adibite a soddisfare bisogni collettivi o di pubblico interesse... e tale soddisfazione deve avvenire, di norma, attraverso l'uso pubblico indiscriminato...”*;
- *“... solo nel caso l'area non si presti ad alcun tipo di uso pubblico può essere concesso l'uso esclusivo ad un privato”*.

Tenuto conto che:

- l'area antistante l'ambito in esame, identificata al mapp. n. 4138 del fg. 1 del C.C. di Maggianico ed utilizzata ad oggi per gli spettacoli viaggianti, è stata recentemente oggetto di decreto di sclassifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale da parte dell'Agenzia del Demanio;
- per il motivo di cui sopra il Comune non potrà usufruirne per occupazioni future, ancorchè temporanee;
- nell'ambito della predisposizione del Piano di Governo del Territorio è intenzione della presente Amministrazione prevedere una destinazione pubblica dell'area demaniale di che trattasi;
- è intenzione quindi inoltrare apposita istanza di concessione demaniale, al fine di poterla avere in disponibilità ed utilizzarla per scopi di pubblico interesse.

Per tutto quanto sopra l'Amministrazione Comunale, pur accogliendo positivamente l'installazione di un impianto gpl in territorio comunale, ritiene che lo stesso debba essere diversamente localizzato.

Considerato che a far data dal 1/01/2012, come da D.G.C. n. 98 del 26/09/2011, il Comune di Lecco è entrato a far parte del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori e che pertanto l'istruttoria della pratica di concessione è in capo all'ente stesso.

Richiamato il parere in merito alla conformità urbanistica, redatto dall'Ufficio di Piano con prot.n. 45247 del 12/10/2012 allegato alla presente.

Ritenuto, per i motivi espressi in premessa, di esprimere parere non favorevole all'utilizzo dell'area demaniale di cui sopra.

Viste:

- D.G.R. 29/02/2000, n. 6/48714 “Individuazione, in via sostitutiva, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree, per la localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti,

- ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 come modificato dalla l. 28 dicembre 1999, n. 496, da applicare nei casi di inadempimento da parte dei Comuni”;
- D.G.R. 11/06/2009, n. 8/9590. Procedure amministrative relative all'installazione di impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti (art. 3 comma 2, l.r. n. 24/2004) e Testo coordinato della L.R. 5 ottobre 2004, n. 24 “Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”;
 - L.R. 2/02/2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”.

Vista la D.G.R. n. 8/7967 del 6 agosto 2008 “Direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite ai comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna – Modifiche alla d.g.r. n. 10487/2002”;

Vista la L.R. n. 6 del 4/04/2012, “Disciplina del settore dei trasporti”;

Vista la D.G.C. n. 98 del 26/09/2011 “Adesione al Consorzio del Lario e dei Laghi Minori per la gestione associata delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia in materia di Demanio Lacuale e della Navigazione Interna”;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di esprimere parere non favorevole in merito all'uso dell'area demaniale richiesta in concessione, per la realizzazione dell'impianto di distribuzione carburante in oggetto.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Allegati:

- nota Ufficio di Piano - prot. n. 45247 del 12/10/2012;

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000


Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "ESPRESSIONE PARERE RICHIESTO DAL CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI IN MERITO ALL'USO DELL'AREA DEMANIALE IN LOCALITA' BIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTI".


Prot n. 57566 del 13.12.2012

Lecco, 13.12.2012

IL DIRETTORE DI SETTORE

Arch. Andrea Pozzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Pozzi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.



Lecco, 12/10/12	Spett.le Servizio Demanio Idrico Lacuale <u>Sede</u>
ID n. 45247 del 12/10/12 Planificazione e Sviluppo Territoriale - Trasporti - Ambiente Servizio Ufficio di Piano Tel. 0341-481308/319 Fax 0341-481423 e-mail urbanistica@comune.lecco.it	
Riferimento:	

OGGETTO: Concessione demaniale nel Comune di Lecco relativa ad impianto di distribuzione carburanti sigla 516/cns richiesto da COGEINVEST S.R.L.

In riferimento alla richiesta di parere formulata dal Consorzio dei Lario e dei Laghi Minori in merito alla conformità urbanistica dell'insediamento di un impianto di distribuzione carburanti in località Via Don Giovanni Ticozzi a Lecco rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica comunali.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Vista la documentazione trasmessa dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori in data 27.08.2012 prot. n. 36924.

Premesso che:

- L'area oggetto di richiesta in zona omogena "B" ricade:
 - per la gran parte in ambito individuato con apposito segno grafico nell'azzonamento del Piano Regolatore Vigente in base al quale al termine della realizzazione delle opere stradali inerenti la S.R. 639(ex S.S. 639)si prevede una superficie a standard verde pubblico e/o parcheggio pubblico "P" di mq. 11.300 m², art. 20 delle Norme Tecniche di attuazione del PRG; pertanto questa porzione di area interessata dall'insediamento, per il Piano Regolatore Vigente, non è da considerarsi come destinata a mobilità ma a verde pubblico e parcheggio;
 - parte marginale, posizionata sul lato est dell'area individuata come pertinenziale all'insediamento, ricade in zona "II - Attività industriali specifiche" art. 21.3.1 delle NTA del PRG e zona "P- Parcheggi pubblici", artt. 20.2, 21.4 e 27 delle NTA di PRG;
- la stessa è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 artt. 134 e 142(punto b)300 metri dal lago e punto c) 150 metri dalla sponda dei fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti negli appositi elenchi), risulta inoltre esterna al perimetro del Parco Adda Nord ma ricompresa nelle aree individuate dallo stesso PTC come aree esterne di particolare valore art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC che formula una serie di indirizzi per la pianificazione comunale intesi a garantire in queste aree esterne il rispetto dei valori paesistici di rilievo, e all'interno di tali aree tutti gli interventi dovranno essere valutati con riferimento al contesto in cui si andranno a collocare e quindi in relazione alla loro incidenza sul contesto stesso;
- per quanto attiene alla classe di fattibilità geologica la zona in oggetto risulta in classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni, sottoclasse "2A" aree limitate della classe "2" dove la componente idrogeologica è predominante ovvero alto grado di vulnerabilità della falda e bassa soggiacenza della stessa, prescrizioni le indagini della relazione geologica obbligatoria per tutte le opere edilizie di nuova costruzione, dovranno porre particolare attenzione a verifiche di tipo idrogeologico e geotecnico per le fondazioni;
- l'area di pertinenza dell'intervento confina in direzione della Via Toscanini con il torrente Tuff per il quale è prevista una fascia di rispetto di 4 m. ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico minore.

Dato atto che:

- il Comune di lecco non è dotato del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione del carburante;

- l'art. 102 della Legge Regionale n.6 del 02.02.2010 al comma 2 prevede che nei Comuni che all'entrata in vigore del presente testo unico siano privi del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburante, la localizzazione dei nuovi impianti continua ad avvenire in conformità alle disposizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta Regionale 29 Febbraio 2000, n. VI/48714;
- la delibera sopracitata elenca i casi in cui è vietata l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti; nel caso in oggetto l'area interessata rientra tra le aree sottoposte a vincolo paesaggistico monumentale, (punto numero 2 dell'allegato A della dianzi citata deliberazione di giunta regionale, dove la realizzazione di nuovi impianti è vietata salvo autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, confermata dalla sovrintendenza ai sensi della legislazione vigente) in particolare nei parchi e riserve naturali la realizzazione degli impianti stradali è consentita solo qualora conforme alla PTC del Parco e previa autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente alla tutela del vincolo che previa intesa con l'Ente gestore del Parco-riserva, definisca specifiche condizioni esecutive con particolare riferimento alla piantumazione attorno all'impianto per ridurre l'impatto visivo;
- per quanto attiene alle dimensioni quantitative degli interventi la già richiamata deliberazione di Giunta regionale VI/48714 stabilisce che "è comunque consentita la volumetria massima edificabile, con esclusione delle pensiline e dei volumi tecnici non superiori agli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono (B,C,D,F). Per la zona E si applicano le modalità della zona C. Nelle fasce di rispetto e nelle zone non normate, il rapporto di copertura, escludendo dal calcolo le pensiline ed i volumi tecnici, non potrà risultare superiore al 10% dell'area di pertinenza.
- l'art.2 comma 1bis del D.lgs. 11.02.1998 n.32 stabilisce che: "La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone omogenee territoriali A".

Considerato inoltre che anche sotto il profilo dell'edificazione prevista nell'intervento l'insediamento rientra comunque nell'ipotesi più restrittiva prevista per le zone non normate, (rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza, escludendo dal calcolo pensiline e volumi tecnici.)

Tutto ciò premesso e considerato sebbene l'insediamento in oggetto non risulti conforme con le previsioni di azionamento del PRG che destina l'area a verde pubblico e parcheggio alla luce del combinato disposto dall'art.102 della l.r. n. 6 del 2.02.2010 e della deliberazione di Giunta regionale VI/48714 del 29.02.2000, l'installazione dell'impianto non può essere vietata a seguito della non conformità con la zona urbanistica di PRG, ma solo in relazione alle specifiche condizioni elencate nella deliberazione di Giunta regionale sopracitata.

Nel caso specie ricadendo l'area in zone sottoposte a vincolo paesaggistico monumentale la possibilità di insediamento è assoggettata e subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo confermata dalla sovrintendenza; l'assenza o il diniego dell'autorizzazione in argomento preclude la possibilità di installazione dei nuovi impianti.


Si ritiene comunque di segnalare: la necessità della presentazione della relazione geologica prevista dalle NTA del PRG per tutte le opere edilizie di nuova realizzazione; la nuova intersezione stradale connessa all'intervento deve essere realizzata in conformità ai parametri stabiliti nel D.M. 19 aprile 2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.

A fini collaborativi inoltre, si segnalano criticità riguardanti l'applicazione del Decreto Ministero dell'Interno 24.05.2002 Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione" e del D.P.R. 24.10.2003 n. 340 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione".

Le suddette valutazioni attengono esclusivamente al profilo della conformità urbanistica e non costituiscono assenso sulla progettazione di dettaglio inerenti il procedimento edilizio.

Distinti saluti

Il Direttore di Servizio
Dott. Fabrizio Rusconi

Il Direttore di Settore
Arch. Andrea Pozzi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02 GEN. 2013 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 17 GEN. 2013, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 02 GEN. 2013.

Li, 02 GEN. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE